



C/2026/5157

8.10.2026

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 17 settembre 2026

**che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle
misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario**

(CERS/2026/4)

(C/2026/5157)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, e in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾, e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'efficacia e l'applicazione coerente delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾ mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
- (3) Il 29 giugno 2026 ⁽⁶⁾, il Ministero danese della fiscalità e della crescita economica, in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) l'intenzione di adeguare un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (sectoral systemic risk buffer, sSyRB) vigente, in conformità all'articolo 133 di tale direttiva. La notifica riguarda un adeguamento della misura attualmente in vigore, che era stata notificata per la prima volta al CERS il 10 ottobre 2023. A seguito di tale notifica, il CERS ha adottato il parere CERS/2023/12 ⁽⁷⁾, nel quale ha ritenuto che la misura fosse giustificata, proporzionata, efficace ed efficiente per far fronte ai rischi cui è mirata. La Commissione europea ha autorizzato l'adozione della misura di politica macroprudenziale, che di fatto non è stata attivata. Successivamente è stata modificata, determinando una nuova notifica al CERS il 7 giugno 2024. Il CERS ha ritenuto che tale adeguamento costituisca solo una deviazione minore dalla misura notificata il 10 ottobre 2023.

⁽¹⁾ GU L 1, del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/1/oj.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj>.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>.

⁽⁴⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽⁵⁾ Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

⁽⁶⁾ La notifica è stata successivamente aggiornata e ritrasmessa il 3 luglio 2026.

⁽⁷⁾ Parere CERS/2023/12 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 novembre 2023, relativo alla notifica danese della fissazione o della modifica del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ai sensi dell'articolo 133 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. Disponibile sul sito del CERS all'indirizzo www.esrb.europa.eu.

- (4) La misura macroprudenziale notificata il 29 giugno 2026 è un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (sectoral systemic risk buffer, sSyRB) del 7 % applicabile a tutti gli enti creditizi autorizzati in Danimarca, su base individuale e consolidata. Si applicherà a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie che operano nel settore immobiliare, individuate sulla base della classificazione statistica delle loro attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (5) La misura di politica macroprudenziale adeguata differisce dalla misura notificata il 7 giugno 2024 sotto tre aspetti: i) la parte di un'esposizione esclusa dall'applicazione dell'sSyRB è aumentata da un intervallo del rapporto prestito/valore compreso tra lo 0 % e il 15 % a un intervallo compreso tra lo 0 % e il 30 %; ii) le maggiorazioni relative ai modelli basati sui rating interni (IRB) sono incluse nel calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio che costituisce la base della presente misura; e iii) il sottosettore «attività immobiliari per conto terzi» è escluso dall'applicazione della misura. La misura sSyRB si applica a decorrere dal 30 giugno 2026. La misura sarà riesaminata dall'autorità designata, che agisce come tale ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE al più tardi due anni dopo la prima istanza.
- (6) Poiché la somma del coefficiente della riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per gli altri enti a rilevanza sistemica (G-SII/O-SII) e del coefficiente SyRB non aumenta per nessuna singola banca, la misura adeguata non richiede l'autorizzazione della Commissione. Inoltre, l'effetto complessivo della misura di politica macroprudenziale adeguata consiste nell'allentare la misura in vigore, in quanto riduce di circa il 24 % il capitale richiesto ai fini della riserva.
- (7) Nella sua notifica il 29 giugno 2026, il Ministero danese della fiscalità e della crescita economica ha inoltre fatto richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento della misura adeguata di politica macroprudenziale conformemente all'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
- (8) La misura in vigore è attualmente inclusa nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2 ed è raccomandata per il riconoscimento su base individuale e consolidata. A seguito della notifica al CERS del 10 ottobre 2023, il riconoscimento della misura è stato inizialmente raccomandato con l'adozione della raccomandazione CERS/2023/13 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁹⁾ l'8 dicembre 2023 e successivamente con l'adozione della raccomandazione CERS/2024/3 ⁽¹⁰⁾ l'8 luglio 2024.
- (9) La raccomandazione CERS/2015/2, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 ⁽¹¹⁾, raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura di politica macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.
- (10) A seguito della richiesta del ministero danese della fiscalità e della crescita economica al CERS per la reciprocità della misura e al fine di: i) assicurare che siano recepiti gli adeguamenti della misura macroprudenziale danese sopra descritti, e ii) prevenire il concretizzarsi di effetti transfrontalieri negativi, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione della misura di politica macroprudenziale applicabile in Danimarca, il Consiglio generale del CERS ha deciso di continuare a includere la misura nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2 e di raccomandare l'adeguamento della misura in linea con la notifica del ministero danese della fiscalità e della crescita economica.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>).

⁽⁹⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'8 dicembre 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2023/13) (GU C, C/2024/3114 del 6.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj>).

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'8 luglio 2024, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2024/3) (GU C, C/2024/5044 del 16.8.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj>).

⁽¹¹⁾ Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431, del 15.12.2017, pag. 1).

- (11) Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di reiterare la propria raccomandazione per una soglia di rilevanza massima per ente pari a 200 milioni di euro per orientare l'applicazione del principio de minimis da parte dello Stato membro di riconoscimento. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura possono esentare gli enti dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni rilevanti non superano i 200 milioni di euro.
- (12) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

- 1) nella sezione 1, subraccomandazione C, paragrafo 1, la misura che riguarda la Danimarca è sostituita dalla seguente:
 - «— un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % su tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca nei confronti di società non finanziarie che operano in attività immobiliari individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie e delle "attività immobiliari per conto terzi", ed escludendo dalle esposizioni alle quali si applica il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico la parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 30 %»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 settembre 2026.

*Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS*
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

- 1) la misura che riguarda la Danimarca è sostituita dalla seguente:
- «un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % su tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca nei confronti di società non finanziarie che operano in attività immobiliari individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie e delle "attività immobiliari per conto terzi", ed escludendo dalle esposizioni alle quali si applica il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico la parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 30 %»;**

- 2) per quanto riguarda la Danimarca, la sezione intitolata «I. Descrizione della misura» è sostituita dalla seguente:

«I. Descrizione della misura

1. Il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % si applicherà a tutti gli enti creditizi nazionali.
2. Esso si applicherà a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie che operano in attività immobiliari, ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale, delle cooperative edilizie e delle attività immobiliari per conto terzi. Le pertinenti attività economiche del debitore sono specificate mediante un riferimento alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (*).
3. La parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 30 % è esclusa dall'ambito delle esposizioni alle quali si applica il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
4. La misura si applicherà su base individuale e consolidata.»

(*) La determinazione dei sottoinsiemi specifici di esposizioni settoriali, cui sarà applicata la riserva per il rischio sistemico, si basa sugli orientamenti dell'ABE sui sottoinsiemi appropriati di esposizioni settoriali alle quali le autorità competenti o designate possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133, paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE (ABE-GL-2020-13), disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo: www.eba.europa.eu.

- 3) per quanto riguarda la Danimarca, la sezione intitolata «II. Riconoscimento», il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«II. Riconoscimento

5. Si raccomanda alle autorità competenti che applicano il riconoscimento di riconoscere la misura danese applicandola a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie impegnate in attività economiche specifiche, determinate come segue: "Attività immobiliari" secondo il codice NACE Rev 2.1. "M" (*), ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie, e attività immobiliari per conto terzi. Da tali esposizioni dovrebbe essere sottratta la parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia del rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 30 %.
6. A seguito della richiesta del ministero danese della fiscalità e della crescita economica, si raccomanda alle autorità competenti che applicano il riconoscimento di riconoscere la misura danese applicandola a livello individuale e consolidato.
7. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti che applicano il riconoscimento di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

8. Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere la presente misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

(*) NACE Rev.2.1 Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea, Eurostat, Lussemburgo, 2025.

- 4) per quanto riguarda la Danimarca, la sezione intitolata «III. «Soglia di rilevanza» è sostituita dalla seguente:

«III. Soglia di rilevanza

9. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Danimarca per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito del coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a condizione che le loro esposizioni settoriali pertinenti non superino 200 milioni di euro, pari a circa lo 0,3 % delle esposizioni totali verso società immobiliari in Danimarca. Al fine di valutare se la soglia di rilevanza sia raggiunta, è possibile utilizzare le esposizioni rilevate alla voce "attività immobiliari" in Danimarca nel modello FINREP F 20.07.1 in sostituzione dell'esposizione verso società immobiliari. La riserva di capitale a fronte del sSyRB dovrebbe essere riconosciuta qualora sia raggiunta la soglia di rilevanza e dovrebbe essere applicata su base consolidata e individuale. Nel valutare se la soglia di rilevanza sia stata raggiunta su base consolidata, dovrebbero essere prese in considerazione le esposizioni complessive attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate.
10. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 200 milioni di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nel fissare la soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti considerino l'esposizione dei singoli fornitori di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato in Danimarca e che valutino se esso possa essere considerato non rilevante.
11. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Danimarca, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure danesi. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure danesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.».
-